COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 100/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 1967

relativo alla sospensione dell'applicazione dell'articolo 14 del regolamento n. 160/66/CEE

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 14, paragrafo 7, gli articoli 28, 92-94, 111 e seguenti e 235,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che la regolamentazione applicata attualmente in taluni Stati membri in materia di restituzioni all'esportazione permette di determinare queste ultime in funzione della composizione effettiva in prodotti di base delle merci esportate ;

Considerando che, con il regolamento n. 83/67/CEE, del 18 aprile 1967 (1), il Consiglio, tenuto conto delle specificazioni tariffarie da esso determinate, ha fissato per ciascuna delle merci soggette al regolamento n. 160/66/CEE del 27 ottobre 1966 relativo all'instaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (2), le quantità di prodotti di base considerate come entranti nella fabbricazione delle merci stesse ; che gli elementi mobili applicabili all'importazione delle merci in questione vengono calcolati in funzione delle quantità dei prodotti di base determinate cosí in via forfettaria ;

Considerando che conformemente all'articolo 14 del regolamento n. 160/66/CEE l'importo della restituzione che uno Stato membro concede, per i prodotti di base o i prodotti assimilati, all'esportazione delle merci di cui sopra nei paesi terzi non può superare quello dell'elemento mobile da applicare all'importazione delle stesse merci in provenienza dai detti paesi ;

Considerando, tuttavia, che in applicazione della risoluzione del Consiglio del 27 ottobre 1966 relativa alla responsabilità finanziaria della Comunità per i prodotti agricoli di base trasformati in merci non comprese nell'allegato II esportate verso i paesi terzi (3), il Consiglio adotterà, nel quadro dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati, le norme generali sulla concessione delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, sotto forma delle merci in questione, dei detti prodotti di base o dei prodotti derivanti dalla loro trasformazione, e definirà i criteri per fissare il loro importo ; che l'applicazione di tali disposizioni è prevista per il 1° luglio 1967 ; che, tuttavia, le norme generali ed i criteri di fissazione di cui sopra non sono ancora stati definiti ;

Considerando che il regolamento n. 61/67/CEE del Consiglio (4) ha rinviato al 1° giugno 1967 la data dell'applicazione del regime di scambi instaurato con il regolamento n. 160/66/CEE ; che, quindi, v'è soltanto un breve periodo fra quest'ultima data e quella dell'applicazione delle disposizioni da adottare da parte del Consiglio in esecuzione della risoluzione del 27 ottobre 1966 ;

Considerando che taluni Stati membri protrebbero cosí trovarsi a dover modificare due volte e a date molto ravvicinate le loro norme in materia di

(1) GU n. 81 del 26. 4. 1967, pag. 1597/67.
(2) GU n. 195 del 28. 10. 1966, pag. 3361/66.
(3) GU n. 195 del 28. 10. 1966, pag. 3369/66.
(4) GU n. 56 del 24. 3. 1967, pag. 837/67.

restituzione all'esportazione ; che tale situazione potrebbe essere fonte di difficoltà per il commercio nonché di perturbazioni nelle correnti di esportazione delle merci la cui composizione effettiva in prodotti di base è superiore alle quantità dei detti prodotti considerate come entranti nella loro fabbricazione ; che, quindi, è opportuno consentire agli Stati membri di mantenere fino alla data prevista per l'applicazione della risoluzione del Consiglio del 27 ottobre 1966 le regolamentazioni da loro attualmente applicate in materia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'applicazione dell'articolo 14 del regolamento n. 160/66/CEE è sospesa fino al 30 giugno 1967 compreso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 22 maggio 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HEGER

REGOLAMENTO N. 101/67/CEE DEL CONSIGLIO
del 22 maggio 1967
che inserisce un articolo 17 bis nel regolamento n. 160/66/CEE

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 14, paragrafo 7, gli articoli 28, 92, 93, 94, 111 e seguenti e 235,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che il regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo all'instaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli [1] ha fissato il regime generale che verrà applicato alle merci previste dall'articolo 2, paragrafo 1, che siano oggetto di scambi sia tra gli Stati membri, sia tra gli Stati membri ed i paesi terzi ;

Considerando, tuttavia, che gli Stati membri hanno finora applicato, a norma del Trattato o degli accordi conclusi sulla base di quest'ultimo, un regime particolare alle merci in questione da essi importate da taluni Stati, paesi o territori ; che il mantenimento a favore di detti Stati, paesi o territori di un regime particolare, compatibile con gli obiettivi previsti dal regolamento n. 160/66/CEE, nonchè con le disposizioni degli accordi di cui sopra, può richiedere l'adozione da parte del Consiglio di opportune disposizioni a tal fine ; che è pertanto opportuno inserire nel regolamento n. 160/66/CEE un articolo che preveda l'eventuale adozione di tali disposizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio è inserito un articolo 17 bis del seguente tenore :

« *Articolo 17 bis*

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può adottare disposizioni particolari per quanto riguarda gli

[1] GU n. 195 del 28. 10. 1966, pag. 3361/66.